

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE SEZIONE DISCIPLINARE

**Ordinanza n. 37/TFN-SD 2019/2020**  
**Ricorso ex art. 79 CGS – FIGC dei sig.ri Gabriele Maria Di Gianvito, Vittorio Zizzari,**  
**Marco Calegari e Bernardo Lodispoto del 19.07.2020**  
**Reg. Prot. 204/TFN-SD**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

dott. Cesare Mastrocola – Presidente;  
dott. Pierpaolo Grasso – Componente;  
avv. Valentina Ramella – Componente (Relatore);  
dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 23 luglio 2020,  
a seguito del Ricorso ex art. 79 CGS dei sig.ri Gabriele Maria Di Gianvito, Vittorio Zizzari, Marco Calegari e Bernardo Lodispoto contro LND in persona del legale rappresentante p.t., Consiglio Direttivo della LND in persona del legale rappresentante p.t., Divisione Calcio a 5 – LND in persona del Commissario Straordinario legale rappresentante, Commissario Straordinario della Div. Calcio a 5 – LND, *“per l’annullamento previa adozione di misura cautelare urgente ed ordinaria del Com. Uff. n. 15 s.s. 20/21 della LND, della presupposta Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti della Divisione Calcio a 5 della LND del 7.7.2020, della presupposta Relazione del Servizio Ispettivo della LND del 6.7.2020, relativa ad una verifica effettuata il 3.7.2020”*,  
la seguente

### ORDINANZA

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,  
all’esito della Camera di consiglio,  
letto il ricorso presentato dai signori Gabriele Maria Di Gianvito, Vittorio Zizzari, Marco Calegari, Bernardo Lodispoto, per l’annullamento, previa adozione di misura cautelare urgente e ordinaria, del Com. Uff. n. 15 SS 2020/2021 della Lega Nazionale Dilettanti della FIGC;  
rilevato che con contestuale istanza i ricorrenti chiedevano l’adozione di un provvedimento cautelare di sospensione di quanto stabilito nel comunicato gravato;  
visto il provvedimento del Presidente del Tribunale Federale Nazionale che respingeva l’istanza cautelare urgente, fissando per la discussione sull’istanza cautelare l’odierna udienza;  
lette le comparse di costituzione della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a 5 e del suo Commissario;  
sentite le parti, osserva quanto segue.  
A prescindere dall’eccezione di difetto di competenza che verrà risolta dal Collegio in sede di merito, il Collegio ritiene ad una sommaria delibazione della questione che non si ravvisano i necessari presupposti per poter addivenire a un commissariamento della Divisione Calcio a 5 della Lega Nazionale Dilettanti  
P.Q.M.  
accoglie la suindicata istanza di sospensione dell’atto impugnato.  
Fissa per la trattazione del merito l’udienza del 4 settembre 2020, ore 11.30.

Così deciso in data 23 luglio 2020

IL RELATORE  
F.to avv. Valentina Ramella

IL PRESIDENTE  
F.to dott. Cesare Mastrocola

Depositato in data 23 luglio 2020.

IL SEGRETARIO  
F.to avv. Salvatore Floriddia